



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

Provincia di Salerno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 04 DEL 11.01.2018

OGGETTO: UTILIZZO PRESTAZIONE LAVORATIVA ART.1 COMMA 557 LEGGE 311/2004.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **UNDICI** del mese di **GENNAIO** alle ore **18,00** nella Sala delle Adunanze del Comune, con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Presente	Assente
RIZZO	Alessandro	Sindaco	x	
VITOLO	Mariano	Assessore	x	
PASTORE	Marco	Assessore	x	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Gallo.

Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il Responsabile del Settore Finanziario Istruttore Direttivo Contabile di questo Ente prossima al pensionamento, sta fruendo di ferie già maturate, e che pertanto si rende necessario al fine di assicurare la funzionalità dell'ufficio la presenza di personale qualificato con esperienza nel campo finanziario per far fronte ai sempre più numerosi adempimenti, connessi al Settore ,

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 dell'11.01.2018 avente ad oggetto Approvazione Fabbisogno Personale triennio 2018-2020;

RILEVATO che, l'organico dell'Ente è sprovvisto di personale addetto con specifiche competenze in materia finanziaria e contabile;

ACCERTATA in via preliminare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione che abbiano competenze analoghe a quelle da ricoprire in considerazione della specificità delle competenze necessarie ad assicurare gli adempimenti connessi all'incarico di istruttore direttivo contabile nelle more dell'espletamento delle procedure finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato dell'Istruttore amministrativo contabile;

RITENUTO che occorre assicurare l'efficienza e l'adeguatezza delle attività connesse al Settore Finanziario e, più in generale, all'intera macchina amministrativa in quanto attualmente agli adempimenti ad essa connessi sono stati assegnati temporaneamente al segretario comunale;

CONSIDERATO che nella predetta deliberazione di fabbisogno del personale 2018-2020 è stato previsto il ricorso ad un incarico ex art. 1 comma 557 della legge 311/2004 per l'anno 2018;

RICHIAMATO l'art 1 comma 557 della legge 311/2004 che prevede che tale incarico possa essere conferito a dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni previa autorizzazione dell'amministrazione di provenienza del dipendente;

VISTA la richiesta di autorizzazione prot. n. 18 del 3.01.2018, inoltrata dall'Amministrazione Comunale al Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, per l'utilizzo della dott.ssa Manuela Sacco, dipendente a tempo indeterminato, con il profilo professionale Istruttore Direttivo Contabile posizione giuridica D.3 categoria D6;

ACQUISITA con nota prot. n. 46 del 5.01.2018 l'autorizzazione da parte del Comune di Pontecagnano Faiano ai sensi dell'art. 53 del Dlgs n. 165/2011 e s.m. ed i.;

CONSIDERATA l'alta professionalità del predetto soggetto che svolge mansioni analoghe a quelle richieste;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 8, del Decreto Legislativo n. 165/2001 secondo il quale "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione;

- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il quale recita "Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";

CONSIDERATO che:

- l'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) testualmente stabilisce che "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le unioni di Comuni, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

- la richiamata disposizione legislativa ha introdotto uno strumento di semplificazione e di razionalizzazione dei servizi di primario interesse pubblico per venire incontro alle difficoltà degli

Enti di ridotte dimensioni nel reperimento di personale dotato di competenze adeguate alle funzioni da svolgere;

VISTO:

- il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, che con riferimento all'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, ha chiarito che "L'art.1, comma 557 della legge 311 del 20 04 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale", nonché con riferimento al rapporto tra fonti evidenzia che "è da considerarsi fonte normativa speciale rispetto alla sopravvenuta disciplina di cui all'art. 36 del D. Lgs. n.165/2001, in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, che si rivolge a tutte le amministrazioni e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557) e per una durata disciplinata dal D.Lgs. n. 368/2001(a fronte della mancanza di un termine nell'altra norma)";

- il parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013, che ha confermato che:

1. la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 cit., da qualificare come "normativa speciale", costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro;
2. in ogni caso, nell'applicazione dell'istituto in esso disciplinato deve essere rispettato il limite della durata massima dell'orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall'art. 4 del D.lgs. n. 66/2003;
3. l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i compiti istituzionali dello stesso;
4. vanno osservate le prescrizioni stabilite presso l'ente di appartenenza in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore;

VISTO il dibattito giurisprudenziale emerso nelle diverse Sezioni Regionali della Corte dei Conti, avente ad oggetto l'applicazione dei limiti posti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 anche alle fattispecie inquadrabili nell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, questo in ragione del fatto che la disposizione in esame non risulta tra quelle espressamente richiamate dall'art. 9, e che può ben compendiarsi nelle seguenti pronunce:

- Sez. regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 33/2016/SRCPIE/QMIG, che ritiene che la questione vada risolta in senso negativo, poiché i rapporti di lavoro previsti dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, non rientrerebbero fra quelli disciplinati dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 (come integrato dall'art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ne ha reso applicabile la disciplina anche agli Enti locali). Ciò in quanto "l'utilizzo, previamente autorizzato, dell'attività lavorativa di un dipendente a tempo pieno anche da parte di un'altra Amministrazione, non implicherebbe il ricorso ad una forma flessibile di assunzione, in quanto non verrebbe alterata la titolarità del rapporto di impiego (che rimane in capo all'Amministrazione di provenienza del dipendente) ma soltanto l'oggetto del rapporto (atteso che il dipendente verrebbe inserito, sotto il profilo organizzativo e funzionale, anche all'interno dell'Amministrazione di destinazione)";

- Per contro, di diverso avviso si mostrano altre Sezioni regionali di controllo (Lombardia parere n. 118/2012 e n.448/2013; Molise parere n. 35/2015; Puglia parere n. 99/2012 ecc) , secondo le quali l'impiego di personale a tempo pieno di altre Amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, configurerebbe una forma flessibile di assunzione, con conseguente applicazione del tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, e non una diversa modalità di utilizzo delle prestazioni in seno al medesimo rapporto.

PRESO ATTO della pronuncia della Corte Conti – Sez. Autonomie - Deliberazione n. 23 /SEZAUT/2016/QMIG che ritiene la questione "vada risolta nel senso che i limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, non trovano applicazione nei casi in cui, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, gli Enti utilizzano l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, sostituendosi, in tutto o in parte, all'Ente titolare del rapporto di lavoro sul piano economico, organizzativo e funzionale. Tali condizioni si verificano allorché gli Enti di cui al richiamato comma 557 utilizzano le prestazioni del dipendente in modo contestuale e reciproco ovvero in posizione di comando, secondo tempi, modi, condizioni e limiti definiti nell'atto autorizzativo o in apposita convenzione nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore

nonché degli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, a garanzia dell'invarianza della spesa complessivamente considerata"; invece se "l'Ente decide di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro Ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo";

CONSIDERATO che la fattispecie che ci occupa prevede un utilizzo non contestuale, né reciproco, e né in posizione di comando del dipendente, ma per un orario aggiuntivo all'ordinario orario di lavoro svolto presso l'Ente di appartenenza, con la conseguenza di dover computare gli oneri ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 per la quota di costo aggiuntivo ;

VISTO l'art.9, comma 28, DL 78/2000 "Contenimento delle spese per assunzioni a tempo Determinato " il quale dispone che " A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Gli Enti locali non sono ricompresi tra gli Enti che devono adeguarsi ai principi recati dal medesimo comma 28".

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 31 del 25.05.2017 avente ad oggetto: Modifica programma triennale di fabbisogno del personale 2017-2019 e piano annuale assunzioni 2017;

CONSIDERATO che questo Ente pur non avendo nell'anno 2009 e nel Triennio 2007 -2009 sostenuto alcuna spesa per le assunzioni a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro, ha individuato un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente e, secondo quanto disposto dalla Corte dei Conti con deliberazione della sezione delle autonomie n. 1 del 5 gennaio 2017 avendo effettuato nell'anno 2017 una spesa per assunzioni flessibili pari ad € 6.987,51 per l'assunzione a tempo determinato nel Settore Vigilanza e che, pertanto detta spesa è il parametro finanziario per gli anni successivi.

RILEVATO CHE il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

CONSIDERATO che è necessario anche in ragione dei programmi dell'Amministrazione comunale avvalersi di personale tecnico qualificato con esperienza nel Settore direttivo-contabile;

DATO ATTO di aver acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal segretario comunale, decreto Sindacale n. 2/2018;

Con Voti Favorevoli Unanimi

DELIBERA

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato
2. Di disporre l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1 comma 557 l. 311/2004, del dipendente del Comune di Pontecagnano Faiano, dott.ssa Manuela Sacco, Istruttore direttivo contabile, posizione economica D3 cat. D6, attraverso un'assunzione ex art. 1 comma 557, L. 311/2004,

3. Di dare atto che la somma necessaria per garantire l'assunzione di cui trattasi per circa mesi cinque con decorrenza dal 15 gennaio 2018 al 15 giugno 2018 dovrà essere ricompresa nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili a disposizione di questo Ente pari ad € 6.987,51 oneri compresi, oltre le spese di viaggio;
4. Di dare atto che la somma predetta trova capienza nel predisponendo bilancio 2018-2020 ,
5. Di demandare al Responsabile del Servizio Personale l'adozione degli atti di competenza, susseguenti all'adozione del presente atto
- 6 . Di dichiarare con separata unanime votazione, alla luce dell'urgenza del provvedimento, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del sopra citato D.Lgs. 18.08.2000, n° 267



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA'
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000)

Oggetto della proposta: **UTILIZZO PRESTAZIONE LAVORATIVA ART.1 COMMA 557 LEGGE 311/2004.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO con parere favorevole

.....
.....
.....

Lì, 11.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Luisa Gallo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO con parere favorevole

.....
.....
.....

Lì, 11.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Luisa Gallo

Il presente verbale, viene così sottoscritto:

IL SINDACO
f.to avv. Alessandro Rizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Luisa Gallo

Si attesta che la deliberazione nel testo che precede è copia conforme all'originale.

Lì, 15.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio e pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line - il giorno 15.01.2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 - art. 32 c. 5 Legge 18.06.2000, n. 69), ed è stata compresa nell'elenco delle delibere comunicate ai capogruppo consiliari (art. 125 T.U. 18.08.2000 n. 267)

Lì, 15.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione:

(x) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),

() è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Lì, 15.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Luisa Gallo
